

REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA REGIONALE

COD.DOCUMENTO GEO/04/95336
ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

ESTENSORE MANIERI GIOVANNI

OGGETTO ORDINANZA DEL PCM N. 3274/2003, ART 2 COMMA 2 TERZO CAPOVERS
O. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO DISPOST
A DALL'ART. 6 DELL'ORDINANZA DEL PCM N. 3379/2004

DOC.DI RIFERIMENTO DL 03 001435 CAUSALE CON/

PARTICOLARITA'

TIPO DI DELIBERAZIONE ORDINARIA
IMPLICAZIONI CONTABILI

PARERI
FIRME

RESP.REGOLARITA'AMMINISTRATIVA		L'ASSESSORE	
BOSCHETTI LEOPOLDA	19/11/04	BRUSCHINI MARIOLUIGI	19/11/04

SENZA ALLEGATI

ITER DI APPROVAZIONE PREVISTO

00011 DELIBERA ORDINARIA SENZA IMP. SPESA

Inserita nella Seduta di Giunta n. 42 del 22/11/04
con il numero di delibera : 04 002329 n. ordine 000042

PROGR. N. 2329/2004

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI' 22 (VENTIDUE) del mese di NOVEMBRE dell' anno 2004 (DUEMILAQUATTRO) si e' riunita nella residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1) ERRANI VASCO | - Presidente |
| 2) DELBONO FLAVIO | - Vice Presidente |
| 3) BARBIERI MARCO | - Assessore |
| 4) BASTICO MARIANGELA | - Assessore |
| 5) BISSONI GIOVANNI | - Assessore |
| 6) BORGHI GIANLUCA | - Assessore |
| 7) BRUSCHINI MARIOLUIGI | - Assessore |
| 8) PASI GUIDO | - Assessore |
| 9) RIVOLA PIER ANTONIO | - Assessore |
| 10) VANDELLI LUCIANO | - Assessore |

Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA

OGGETTO: ORDINANZA DEL PCM N. 3274/2003, ART 2 COMMA 2 TERZO CAPOVERS
O. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO DISPOST
A DALL'ART. 6 DELL'ORDINANZA DEL PCM N. 3379/2004

COD.DOCUMENTO GEO/04/95336

PROGR. N. 2329/2004

N. ORDINE 42

omissis

L'ASSESSORE SEGRETARIO: BASTICO MARIANGELA

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274,)) pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003, con la quale sono stati previsti i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316/2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2003, con la quale sono state apportate correzioni e precisazioni alle normative tecniche allegate all'ordinanza n. 3274/2003 sopraccitata;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004, con la quale è stata estesa la validità del regime transitorio di diciotto mesi anche agli edifici e opere di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3274/2003;
- la nota prot. n. 3382 in data 22 settembre 2004 della Regione Abruzzo, capofila in materia di protezione civile, con la quale è stato tra l'altro comunicato l'invio per posta elettronica, a referenti tecnici delle Regioni e Province Autonome, del testo di ulteriori sostanziali modifiche e integrazioni agli allegati 2 e 3 all'ordinanza n. 3274/2003, quali proposte del Dipartimento della Protezione Civile trasmesse con nota prot. n. DPC/VC/41247 in data 13 settembre 2004, proposte, peraltro, non esaustive per una coerente e completa possibilità di applicazione degli allegati tecnici alla medesima ordinanza;

Premesso:

- che con propria deliberazione n. 1435 del 21 luglio 2003 di attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 è stata definita, tra l'altro,

la durata del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso dell'ordinanza n. 3274/2003 riducendola da diciotto a dodici mesi;

- che con propria deliberazione n. 772 del 26 aprile 2004, stante già allora l'emergere di gravi carenze nell'impianto e definizione delle normative tecniche allegata all'ordinanza n. 3274/2003, è stata modificata la precedente decisione di riduzione a dodici mesi della durata del regime transitorio sopra menzionato, ripristinandola a diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa ordinanza (e, quindi, con scadenza al 9 novembre 2004);

Considerato che, a seguito delle difficoltà applicative manifestate dalle categorie professionali e delle incongruenze segnalate anche dalle Regioni, in rapporto alla necessità di chiarire e rendere coerente la nuova normativa tecnica con le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 112/1998 e dal D.P.R. n. 380/2001, il Presidente del Consiglio dei Ministri con propria ordinanza 5 novembre 2004, n. 3379 "Disposizioni urgenti di protezione civile" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004) all'art. 6 dispone che *"Ferma restando la possibilità di continuare ad applicare ed utilizzare le normative tecniche allegata all'ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni, nei termini e per le finalità ivi previste, il periodo di diciotto mesi di cui all'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza è prolungato di sei mesi"*;

Ritenuto necessario prendere atto della proroga disposta con l'ordinanza del PCM n. 3379/2004 sopra richiamata attraverso una modifica della durata del regime transitorio fissata con propria deliberazione n. 722/2004, posticipandola di ulteriori sei mesi;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e difesa del suolo e della costa ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare atto che la scadenza del regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo capoverso, dell'ordinanza n. 3274/2003 è prorogata di ulteriori sei mesi, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379/2004 e, pertanto, dalla data del 9 maggio 2005 è attualmente previsto che debba decorrere in modo vincolante la nuova classificazione e la nuova normativa antisismica di cui all'ordinanza n. 3274/2003 medesima e successive modifiche e integrazioni;
2. di dare atto che, per tutta la durata del regime transitorio, si conferma la facoltà prevista dall'art. 2, comma 2, terzo capoverso dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003;
3. di dare atto che, la proroga del regime transitorio di sei mesi si estende anche agli edifici e opere di cui all'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003, per i quali però, con particolare riferimento agli edifici pubblici, si conferma l'indicazione regionale ad utilizzare le norme tecniche previgenti per le costruzioni in zone sismiche (D.M. 16 gennaio 1996) già anche per i Comuni di nuova classificazione sismica, tenendo a tal fine conto delle specifiche di "sismicità media" (S = 9) per i Comuni in "zona 2" e di "sismicità bassa" (S = 6) per i Comuni sia in "zona 3" che in "zona 4";
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
